CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Allegato "A" - Attestazione sussistenza di debiti fuori bilancio

PROT. INT. N° _____ del _____ **Scheda N° 3**

(da citare nella risposta)

IL DIRIGENTE SERVIZIO AVVOCATURA

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi Art. 194 D.Lgs. 267/00.

Per quanto specificato nel Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, nonché dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, e considerate le deliberazioni in materia della Corte dei Conti, si provvede con la presente a riconoscere

l'esistenza del sotto indicato debito fuori bilancio rientrante nella tipologia del citato art. 194 del D.Lgs. 267/00 di cui alla lettera:

- ☐ "A" - sentenze esecutive;

ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO
DEBITI FUORI BILANCIO

Creditore
PMS Costruzioni Generali S.R.L.

Oggetto della spesa
Somme liquidate dal Tribunale di Firenze Sezione Terza Civile, a titolo di risarcimento, interessi moratori, interessi legali e spese legali.

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data della fattura e altra documentazione probatoria)
Sentenza del Tribunale di Firenze Sezione Terza Civile, n. 396 del 08/02/2017 resa nel giudizio della causa iscritta al n. RG 2035/2011 - PMS Costruzioni Generali S.R.L./Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze)

Importo
€ 40.652,75 (comprensivi di spese legali, comprensive di CAP 4% e IVA 22%, per € 5.782,66 e rimborsi spese CTU per € 5.599,23)

Causa e fine pubblico conseguito
pagamento debito a seguito sentenza esecutiva

Accertamento e dimostrazione di utilità e arricchimento per l'Ente
esecuzione sentenza immediatamente esecutiva

Motivo per il quale non è stata adottata la deliberazione dell'impegno
spese liquidate in sentenza, non preventivabili e quantificabili nell'*an* e nel *quantum*

IL DIRIGENTE ATTESTA ALTRESI'

che la fornitura, opera o prestazione è stata regolarmente eseguita, e sotto la propria personale responsabilità:

1) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati, come da relazione del responsabile di causa allegata

2) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Ai fini dell'imputazione contabile della spesa si dichiara infine che:

- ❑ **sussiste per euro 11.381,89 (spese legali e rimborso CTU) al Cap. n. 16020 recante per oggetto "Spese di lite ad Avvocati a seguito di sentenze sfavorevoli - Avvocatura", sul quale è stato prenotato impegno di spesa n. 1246/2017;**

- ❑ **sussiste per i rimanenti euro 29.270,86 :**
  - **euro 1.011,01 al Cap. 5316, sul quale è stato assunto specifico impegno di spesa n.1212/2015 sub 602/2015;**
  - **euro 9.822,58 al Cap.5316, sul quale è stato assunto specifico impegno di spesa n.1212/2015 sub 603/2015;**
  - **euro 4.003,04 al Cap. 5316, sul quale è stato assunto specifico impegno di spesa n.1212/2015 sub 604/2015;**
  - **euro 2.600,00 al Cap. 5980, sul quale è stato assunto specifico impegno di spesa n.1215/2015;**
  - **euro 5.110,12 al Cap.7174, sul quale è stato assunto specifico impegno di spesa n.1233/2015;**
  - **euro 5.000,00 al Cap.8206, sul quale è stato assunto specifico impegno di spesa n.1367/2015;**
  - **euro 1.200,05 al Cap.8735, sul quale è stato assunto specifico impegno di spesa n.1394/2015;**
  - **euro 524.06 al Cap 17822, sul quale è stato assunto specifico impegno di spesa n.1247/2017;**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa.

Firenze, 28/02/2017

firma

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a TUEL – Relazione causa Tribunale di Firenze RG 2035/2011 PMS COSTRUZIONI GENERALI SRL/CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE (già PROVINCIA DI FIRENZE) – sentenza n. 396 del 8.2.2017

La Società PMS Costruzioni Generali srl, nel 2011 ha citato in giudizio la Provincia di Firenze con riferimento al contratto di appalto dei lavori di consolidamento, restauro e ristrutturazione delle scuderie dell'immobile denominato Fattoria Nuova, posto all'interno del Parco di Villa Demidoff, per chiedere, in sintesi:

1) la disapplicazione della penale di € 26.276,87 applicata dall'Amministrazione con lo stato finale e così il pagamento di € 10.106,61 risultati a credito dell'impresa, oltre IVA, e con interessi legali e moratori fino al soddisfo;

2) l'accertamento del ritardo da parte della stazione appaltante nella presa in consegna dell'opera ed il risarcimento del danno conseguente, indicato in € 324.608,64 e composto da spese generali, guardiania, manutenzione opere, vincolo attrezzature e maggior vincolo del costo delle fideiussioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) l'accertamento del ritardo da parte della stazione appaltante nell'avvio e nella conclusione delle operazioni di collaudo ed il risarcimento del danno conseguente, consistente nei maggiori costi sostenuti dall'impresa, nella misura di € 192.383,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) l'accertamento del diritto di PMS Costruzioni Generali srl al pagamento di € 7.093,72 oltre IVA ed interessi legali e moratori fino al soddisfo, quale saldo del corrispettivo di ulteriore appalto con affidamento autonomo.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio per contestare le pretese avversarie ed avanzare domanda riconvenzionale, finalizzata ad ottenere il pagamento di € 16.170,26, risultanti a proprio

credito dallo stato finale dei lavori, per effetto della compensazione parziale della penale per il ritardo di 53 giorni, applicata all'impresa per € 26.276,87, con l'importo a questa dovuto, pari ad € 10.106,61

Il Giudice ha disposto consulenza tecnica d' ufficio, all'esito della quale il CTU ha ritenuto non vi fossero stati ritardi dell'impresa e quantificato all'incirca in € 270.000 i danni che questa avrebbe riportato a causa del ritardo dell'amministrazione nella presa in consegna dell'opera e nel collaudo.

Abbiamo contestato fermamente la sussistenza dei danni accertati dal CTU, sul presupposto dell'assoluto difetto di prova degli stessi, necessaria comunque ai fini del relativo risarcimento.

Il Tribunale, trattenuta la causa in decisione il 21.6.2016 e depositati gli atti conclusivi lelle parti, ha definito la causa con sentenza n. 396 del 8.2.2017, la quale ha accolto solo parzialmente le domande attoree, affermando che non vi fosse stato ritardo dell'impresa nella consegna dei lavori e che quindi l'amministrazione non avesse diritto alla penale applicata in sede di conto finale, con conseguente condanna alla corresponsione di € 10.106,61 trattenuta a tale titolo, oltre IVA, con interessi moratori per € 3.813,89 ed interessi legali sul totale dalla decisione al saldo. Ha poi ritenuto che fossero dovuti € 7.093,89 per lavori ulteriormente effettuati dall'impresa con affidamento successivo all'appalto principale, oltre interessi moratori fino al soddisfo, nonché spese legali di € 4.835,00, oltre spese generali del 15% per € 725,25 e CPA per € 222,41 e spese di CTU, sostenute da PMS per € 5.599,23. Il Tribunale ha invece integralmente respinto le domande risarcitorie avanzate dall'impresa per circa € 500.000, disattendendo del tutto, sul punto, il risultato dell'accertamento peritale del CTU, e quindi accogliendo la tesi difensiva dell'amministrazione.

Fermo restando il risultato complessivamente favorevole del giudizio, la sentenza è certamente discutibile sul punto della condanna al pagamento dei lavori ulteriori per € 7.093,89, tuttavia risulta allo stato opportuno demandare la censura ad un appello incidentale, posto che

controparte ha già preannunciato l'appello principale.

Le somme dovute alla società in esecuzione della pronuncia ammontano a complessivi € 29.270,86 comprensivi di interessi moratori ed IVA 22%, ad € 5.782,66 per spese legali e CAP 4% e ad € 5.599,23 per rimborso spese CTU, il debito fuori bilancio da riconoscere ammonta quindi a complessivi € 40.652,75.

22 febbraio 2017

Avv. Stefania Gualtieri

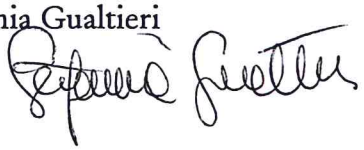

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile

Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2035/2011 RG degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
"Appalto di opere pubbliche"

VERTENTE
TRA

PMS COSTRUZIONI GENERALI srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Manzo

-Attrice-

E

CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE, già PROVINCIA di FIRENZE, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Possenti

-Convenuta-

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.2.2011, la PMS COSTRUZIONI GENERALI srl evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la PROVINCIA di FIRENZE chiedendo la disapplicazione della penale applicata dalla committente Provincia in sede di chiusura del contratto di appalto d'opere pubbliche stipulato con l'appaltatrice PMS, nonché la condanna della stessa al saldo ancora dovutole.

Chiedeva, inoltre, la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni arrecati alla PMS a seguito della ritardata presa in consegna dei lavori e del ritardo con cui la Provincia aveva proceduto al collaudo.

Esponeva parte attrice, a fondamento della propria domanda, che a seguito di gara ad evidenza pubblica era stato stipulato tra le parti contratto di appalto in data 24 Luglio 2002 per un importo, al netto del ribasso, di euro 1.410.645,22, avente ad oggetto il consolidamento, restauro e ristrutturazione al grezzo delle scuderie del Parco Mediceo di Villa Demidoff, immobile posto nel Parco di Pratolino nel Comune di Vaglia.

Aggiungeva che, a seguito dell'inadeguatezza del progetto approvato, era sorta la necessità di completarlo ed eseguire altre e maggiori opere, tanto che durante l'esecuzione del contratto erano state adottate ben tre perizie di variante che avevano fatto aumentare l'importo dell'appalto, dapprima ad € 1.833.838,78 a seguito della prima variante, e successivamente ad € 2.021.326,59 a seguito della seconda variante.

Lamentava che tutte le varianti erano state adottate dalla stazione appaltante in sanatoria, e cioè dopo che erano stati iniziati i lavori da parte dell'impresa appaltatrice, e tanto in violazione dell'art. 25 l. n. 109/1994, applicabile *ratione temporis*, da interpretarsi nel senso che le varianti avrebbero dovuto essere approvate prima di procedere all'esecuzione dei lavori.

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

Sosteneva che tale modo di procedere della committenza, mediante varianti in sanatoria, aveva comportato incertezze in ordine alla proficua organizzazione del lavoro di impresa, poiché la appaltatrice non era messa in grado, prima di cominciare, di sapere la quantità di lavoro che le sarebbe stata richiesta.

Deduceva, pertanto, che nessun inadempimento potesse essere imputato alla appaltatrice, tale da giustificare la penale applicata per 53 giorni di ritardo nella ultimazione dei lavori.

Allegava, inoltre, che la Provincia si era resa gravemente inadempiente nel prendere in consegna le opere e nel procedere al collaudo dei lavori.

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia di Firenze al pagamento, una volta ritenuta non dovuta la penale, del residuo saldo pari ad € 10.106,61 oltre IVA ed interessi moratori.

Chiedeva, inoltre, la condanna della Provincia di Firenze al pagamento dei danni conseguenti al ritardo nella presa in consegna e collaudazione dei lavori che venivano quantificati in € 324.608.64, di cui € 103.747,73 per spese generali, € 136.033,04 per la guardiania del cantiere, € 47.883,57 per la manutenzione delle opere, € 31.922,38 per vincolo attrezzature ed € 5.021,92 per vincolo del costo della fideiussione.

Avanzava, inoltre, domanda avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 7.093,72, oltre IVA ed interessi moratori, quale saldo di lavori eseguiti dall'impresa in forza di affidamento autonomo rispetto al contratto di appalto del 24 Luglio 2002.

Si costituiva la PROVINCIA di FIRENZE la quale, contestando quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Premetteva che, durante l'esecuzione dell'appalto, era intervenuto tra le parti un accordo bonario ex art. 31-*bis* l. n. 109/1994, con il quale era stata disposta una

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

sospensione dei lavori dal 31 Luglio 2004 al 28 febbraio 2006, per un totale quindi di 212 giorni.

Tanto premesso, aggiungeva che in forza delle proroghe e delle sospensioni concesse, per complessivi 1.055 giorni, la prossima scadenza contrattuale sarebbe andata a maturare il giorno 28 Ottobre 2006.

Ciononostante, come peraltro risultava dal relativo certificato, i lavori erano stati ultimati in data 20 Dicembre 2006 e, dunque, con 53 giorni di ritardo, tali da giustificare l'applicazione della penale nella misura richiesta.

Relativamente alle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, pur ammettendo il ritardo da parte della amministrazione provinciale nella presa in consegna e nella collaudazione dei lavori, deduceva che queste risultavano prive di prova sia per quel che riguardava i presupposti di fatto sia per quel che concerneva gli esosi importi richiesti.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma dovuta a titolo di penale, detratto l'importo da corrispondersi a saldo dell'impresa.

La causa, istruita con produzione di documenti ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.6.2016, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita solo parziale accoglimento.

Ed invero, il precedente istruttore ha disposto CTU conferendo al Tecnico il seguente incarico:

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

«individuati i lavori indicati nella terza ed ultima perizia di variante di cui alla determina del 28 Dicembre 2006:

- precisi se tali lavori sono ulteriori rispetto a quelli indicati con la seconda variante, e per l'esecuzione dei quali era stata concessa proroga al 28 Ottobre 2006;

- di conseguenza per i lavori non previsti nella seconda variante, ma solo nella terza, indichi il tempo necessario secondo le regole della tecnica per svolgerli, precisando un periodo minimo e massimo, calcolato in giorni, considerando quale periodo di inizio realizzazione delle opere il giorno successivo al 28 Ottobre 2006;

- qualora il tempo di realizzo sia stato superiore a quello necessario indichi di quanti giorni vi sia stato ritardo nel completare i lavori previsti nella terza variante e ne quantifichi la penale complessiva. Altresì il C.T.U., considerata la data di avvio e di conclusione del collaudo dell'opera, determini se vi sia stato, e di quanto, ritardo nel collaudo dopo il termine di sei mesi dalla consegna dell'opera. In caso di ritardo indichi i giorni ed i costi sopportati dalla ditta esecutrice dell'appalto per la manutenzione e la guardiania applicando i prezzi di mercato secondo il criterio di quello minimo e massimo».

Ebbene, come già rilevato in parte espositiva, nel corso del presente contratto di opere pubbliche si sono susseguite tre perizie di variante.

Precisamente:

- la prima approvata con Determina Dirigenziale n. 1518 del 13 Settembre 2004, per complessivi € 423.193,56, oltre IVA;
- la seconda approvata con Determina Dirigenziale n. 420 del 22 Marzo 2006;
- la terza, approvata con Determina Dirigenziale n. 2948 del 28 Dicembre 2006.

Sulla scorta della documentazione esaminata, il CTU Ing. Rossella Scognamigli ha potuto accertare, relativamente alla penale applicata dalla Committenza, quanto segue:

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

«La terza perizia di variante costituiva solo una variazione qualitativa della tipologia e/o quantità di opere affidate all'Impresa e di cui alla seconda perizia di variante approvata con Determina Dirigenziale n. 420 del 22 Marzo 2006, e lasciava inalterato il Quadro Economico generale dell'appalto di cui si tratta».

Conseguentemente, il CTU individuava tutte le lavorazioni della terza perizia di variante relativa all'appalto principale, indicando analiticamente le descrizioni delle singole lavorazioni insieme alle relative voci dell'Elenco Prezzi, le unità di misura relative alle lavorazioni ed i prezzi unitari.

Inoltre, il CTU quantificava il tempo necessario per l'esecuzione degli **ulteriori** lavori terza variante.

Nella tabella n. 2(pagg 34-36 dell'elaborato peritale) il CTU individuava le lavorazioni della terza perizia di variante relativa all'appalto principale, **ulteriori** rispetto a quelle contemplate nella seconda perizia di variante.

Nella tabella venivano indicate la descrizione della lavorazione insieme alla voce dell'Elenco Prezzi, l'unità di misura relativa alla lavorazione, le quantità ulteriori, e la maggiorazione economica delle singole lavorazioni rispetto alla seconda perizia di variante.

Nelle ultime due colonne della tabella veniva così riportato anche il tempo di esecuzione in giorni, minimo e massimo, delle singole lavorazioni contemperate nella terza variante **diverse** da quelle della seconda variante.

Il CTU stimavo un tempo di realizzazione dei lavori compreso tra un minimo di 81 ed un massimo di 100 giorni.

La valutazione del tempo di esecuzione di ogni singola lavorazione è stato ricavato dal Tecnico d'Ufficio tramite delle valutazioni basate sulla più importante letteratura in materia di restauro, l'esperienza di cantiere propria, per poi essere rapportate all'entità del cantiere di cui si tratta ricavata dall'importo lavori e la durata dell'appalto principale.

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

Sulla scorta di tale percorso di verifica, razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, il CTU ha potuto accertare che «*i giorni necessari all'esecuzione delle opere ulteriori indicate nella terza perizia di variante rispetto a quelle indicate nella seconda perizia di variante* ***sono superiori ai 53 giorni*** *di ritardo valutati dalla Provincia di Firenze e per i quali è stata quindi ingiustamente applicata la penale*».

Conseguentemente, la Provincia non può trattenere alcunché a titolo di penale, atteso che il ritardo non è imputabile alla impresa appaltatrice.

Si rammenta che «la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata(Cass. n. 7180/2012; Cass. n. 1097/1995; in senso analogo, quanto al requisito essenziale della colpa, la successiva Cass. n. 14764/2014).

E, si è visto, era obiettivamente impossibile per l'impresa appaltatrice eseguire gli **ulteriori** lavori previsti dalla terza perizia di variante nel breve termine di 53 giorni.

Conseguentemente, la PMS avrà diritto- una volta accertata che nessuna penale la stazione appaltante è legittimata a trattenere- al pagamento del saldo dei lavori- non contestato- pari **€ 10.106,61 oltre IVA**, oltre interessi moratori di cui al DM n. 145/2000.

Relativamente a tali interessi, posto che- come evidenziato dal CTU-il pagamento della rata di saldo avrebbe dovuto avvenire entro 90 giorni dal collaudo- che a sua volta doveva essere completato entro sei mesi (18.06.2007)

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

dalla fine lavori (avvenuta il 20.12.2006)- ne consegue che la data di decorrenza per il calcolo degli interessi di mora è il 16 Settembre 2007.

Tali interessi ammontano quindi ad **€ 3.813,89.**

Quanto alle voci risarcitorie pretese da parte attrice, queste non possono essere riconosciute mancandone la relativa prova.

Ed invero, relativamente alle spese generali, si deve innanzi tutto osservare come non possa essere condiviso l'assunto del CTU che le ha liquidate, secondo un calcolo presuntivo, in forza del disposto di cui all'art. 20 D.M. 29 Maggio 1865.

Infatti, è stato affermato che «in tema di appalto di opere pubbliche, le spese generali per l'esecuzione dell'appalto, comprendenti le spese di cantiere e quelle generali di azienda, sono disciplinate non dall'art. 20 del D.M. 29 maggio 1865, che regola la formazione dei prezzi unitari per ogni tipologia di lavoro e le relative componenti, ai fini della determinazione del costo dell'opera, ma dall'art. 16 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (ed ora art. 5 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145), che le pone a carico dell'appaltatore, in quanto già computate nel prezzo dell'opera»(Cass. n. 28429/2011), con l'ovvia precisazione che sussiste un obbligo per la stazione appaltante di rimborsare l'appaltatore di maggiori oneri sostenuti, ove con il proprio comportamento abbia determinato un aggravio delle spese generali di cantiere(Cass. n. 5010/2009, richiamata dalla citata Cass. n. 28429/2011).

Ebbene, l'art. 5 DM 19 Aprile 2000 n. 145(rubricato, '*Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici*', successivamente abrogato dal DPR n. n. 207 del 2010 con decorrenza dall'8 giugno 2011) testualmente disponeva che «*Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:*

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni».

Trattasi, all'evidenza, di spese che avrebbero dovuto essere oggetto di precisa allegazione e prova da parte della PMS, e non oggetto di calcolo 'presuntivo' da parte del CTU, peraltro sulla scorta di una norma ritenuta non applicabile dalla Suprema Corte.

In altri termini, trattandosi di pretesa risarcitoria, sarebbe spettato al danneggiato dare dimostrazione- voce per voce- della effettività delle prestazioni svolte e degli esborsi sostenuti; ed invece parte attrice non ha provato- né chiesto di provare- né gli uni né gli altri(pacifica la giurisprudenza in ordine all'obbligo, per il danneggiato, di provare non solo il nesso causale tra inadempimento e danno ma anche il suo preciso ammontare; nello stesso senso, dell'obbligo per il danneggiato di provare le spese generali del contratto di appalto, si pone la citata Cass. n. 28429/2011 in parte motiva).

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

Anche per quel che riguarda la guardiania devono essere svolte le medesime considerazioni, non avendo parte attrice provato- soprattutto a seguito di specifica contestazione di parte convenuta, la quale aveva eccepito che l'Amministrazione, a seguito della chiusura dei lavori, aveva avuto accesso al cantiere e non aveva mai riscontrato la presenza di una sorveglianza costante da parte dell'impresa- né la sussistenza del servizio di guardiania, né la sua durata, né il numero di persone addetto a tale servizio, né gli importi singolarmente percepiti dai preposti al servizio.

Eppure, se avesse sostenuto un costo per tale servizio, l'impresa non avrebbe avuto difficoltà a provare gli effettivi esborsi sostenuti.

Non può che rilevarsi, analogamente a quanto sin qui osservato, la totale mancanza di prova in merito alle ulteriori pretese risarcitorie.

Tali domande di risarcimento danni dovranno pertanto essere rigettate.

Quanto, infine, all'importo di € 7.093,72, oltre IVA, richiesto da parte attrice quale saldo di lavori eseguiti a seguito di affidamento di altro contratto di appalto, va osservato che tale domanda merita accoglimento, risultando il completamento dei lavori dal *Certificato di Ultimazione dei Lavori* del 6 Aprile 2007 eseguito nel contraddittorio tra le parti- Impresa e Direttore di Lavori- nel quale si dà atto che i lavori sono stati ultimati senza alcun ritardo.

Conseguentemente, parte convenuta va condanna al pagamento, in favore della PMS, della somma di € 7.093,72, oltre IVA ed interessi mortori, ex art. 30 DM n. 145/2000, sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeb

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, condanna la CITTA METROPOLITANA di FIRENZE al pagamento, in favore della PMS COSTRUZIONI GENERALI srl, della somma di € 10.106,61 oltre IVA, oltre interessi moratori nella misura di € 3.813,89, nonché, sull'importo totale, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;

condanna la CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE al pagamento, in favore della PMS COSTRUZIONI GENERALI srl, della somma di € 7.093,72, oltre IVA, oltre interessi moratori sino al soddisfo;

condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della PMS COSTRUZIONI GENERALI srl, delle spese processuali che si liquidano, complessivamente, in € 4.835 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;

pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della espletata CTU.

Firenze, 7.II.2017

Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f1bdd - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb